



## IL TRIBUNALE DI TIVOLI

Il Giudice

Premesso che Lino Di Ventura, residente nel Comune di Zagarolo, ha presentato ricorso ex art. 6 l. 3/2012;

rilevato che sussistono le condizioni previste dagli artt. 7, 8 e 9;

rilevato in particolare che il ricorrente non è assoggettabile a fallimento in quanto persona fisica che non svolge attività imprenditoriale, non ha fatto ricorso nei 5 anni precedenti al deposito del ricorso ai procedimenti di cui alla l. 3/2012, non ha subito per causa imputabile uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della l. 3/2012, si trova in una situazione di sovraindebitamento che legittima la conclusione di un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi;

osservato che il ricorrente ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire la sua situazione economico patrimoniale;

rilevato che sono stati depositati insieme alla proposta l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'attestazione di fattibilità del piano nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia,

### P.Q.M.

**fissa** l'udienza dinnanzi al Giudice titolare del ruolo 5 per il 13 gennaio 2023 ore 9.30

**dispone** ex art. 10 comma 1 l. 3/2012 la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata, della proposta di accordo loro indirizzata comprensiva di nota integrativa, dei suoi allegati e del presente decreto almeno 30 giorni prima dell'udienza;

**stabilisce** quale idonea forma di pubblicità la pubblicazione nel sito del Tribunale di Tivoli della proposta di accordo, della nota integrativa e del presente decreto;

**dispone** che sino a quando il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquisitati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**informa** che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione del Giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.



Manda alla Cancelleria per le comunicazioni a parte proponente e all'OCC.  
Tivoli, 22.11.2022

Il Giudice  
Dott.ssa Anna Multari



**Avv. Paolo MELCHIONNA**  
Lungotevere Flaminio n. 28 - 00196 Roma (RM)  
[paolomelchionna@ordineavvocatiroma.org](mailto:paolomelchionna@ordineavvocatiroma.org)

## **TRIBUNALE DI TIVOLI**

### **PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ART. 6 E SS. LEGGE N. 3/2012**

*Debitore: **Lino DI VENTURA***

*Advisor/legale: **Avv. Paolo Melchionna e Avv. Norberto Ventolini***

*Professionista incaricato: **Dott. Antonino Spanò***



Per il proponente debitore **Dott. Lino DI VENTURA**, nato a [REDACTED] e residente in a Zagarolo (RM) in Via [REDACTED] rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Norberto Ventolini, c.f.: VNTNBR70E05C773J, indirizzo di posta elettronica certificata: norberto.ventolini@registerpec.it, tel. 0766-1813150, e dell'Avv. Paolo Melchionna, c.f. MLCPLA74D16F132G, indirizzo di posta elettronica certificata: paolomelchionna@ordineavvocatiroma.org, tel. 06.45424823, giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito in Lungotevere Flaminio n. 28 Roma, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge ai citati recapiti.

### PREMESSO

- di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- di non aver utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui alla L. 3/12;
- di non aver subito per cause a loro imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/12;
- di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 6 L. 3/12 che legittima la conclusione di un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi;
- che su istanza del ricorrente, l'Organismo di Composizione della Crisi di Tivoli, con proprio provvedimento, nominava il Dott. Antonino Spanò, quali Gestori della crisi (*all.1*).

\*\*\*

### 1. CRITERIO SOGGETTIVO: SOVRAINDEBITAMENTO E CAUSE



Il proponente versa in una grave situazione debitoria, alla quale non è più in grado di far fronte, in considerazione delle sue attuali disponibilità finanziarie. Detta situazione di difficoltà trova fondamento nelle seguenti circostanze.

Il Dott. Lino Di Ventura svolge la professione [REDACTED] che ha sempre rappresentato l'unica fonte reddituale e di sostentamento del nucleo familiare composto, oltre che dalla coniuge anche dalle tre figlie.

Tale attività lavorativa ha sempre permesso al dott. Di Ventura e alla sua famiglia un tenore di vita più che dignitoso, con la possibilità, nel corso degli anni, dell'acquisto di



dell'abitazione adibita a residenza familiare sita in Zagarolo, con la relativa richiesta e accettazione di un mutuo fondiario.



A questa già precaria situazione economica, l'arrivo della pandemia COVID 19 e le ristrettezze imposte dal Governo nazionale, ha rappresentato la classica goccia che fa traboccare un vaso già colmo.

Prima il lockdown totale e quindi la impossibilità di poter contare su entrate che, seppur limitate, avrebbero consentito di porre un freno alla esposizione debitoria e successivamente una ripresa dell'attività lavorativa molto limitata, hanno determinato una grave situazione di sovraindebitamento. Una condizione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquido per farvi fronte, condizione che è stata ulteriormente aggravata dalla



## **2. CRITERIO OGGETTIVO: AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA**

L'odierno proponente si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che ne ha determinato la definitiva incapacità di poterle adempiere con regolarità.

Pertanto, stante la presenza di debiti accumulati a cui, per i motivi sopra indicati, il dott. Di Ventura non è in grado di far fronte, in presenza di uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art.7, comma 1, Legge 3/2012, il proponente predispone la presente proposta, non rientrando lo stesso tra i soggetti per i quali l'art.7, comma 2 della normativa sopra indicata esclude l'accesso alla procedura sul sovraindebitamento.



### 3. ESAME STATO PASSIVO DEL PROPONENTE

Ai fini dell'esame e della corretta valutazione della proposta avanzata dai debitori, l'istante dichiara che a tutt'oggi risulta la seguente situazione, così come ricostruita in forza della documentazione in loro possesso, nonché delle risultanze derivanti dalla documentazione inerente: estratti Crif (all. n.2), estratto dalla Centrale rischi della Banca d'Italia (all. n.3), dall'estratto di ruolo della AdE Pendenti (all. n.4), dall'estratto di ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (all.4.1).

Si è provveduto, ulteriormente, a richiedere espressa indicazione dei debiti risultanti presso l'ente locale dove il debitore ha la residenza. (all. n.5). Le posizioni debitorie inerenti allo stato passivo dell'istante, sono state altresì determinate in forza della documentazione in suo possesso, documentazione che verrà indicata a identificazione delle posizioni di debito.

E 'altresì opportuno specificare che, in ordine alle posizioni debitorie riscontrate dall'estratto di ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, si è provveduto a scorporare l'importo dovuto ai singoli Enti impositori a titolo di imposta, spese di notifica ed interessi maturati, da quello dovuto all'Agenzia delle Entrate Riscossione a titolo di Aggio e spese di riscossione.

Tanto in forza dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale ed ai soli fini del voto: *"nell'ambito delle operazioni di approvazione della proposta del sovraindebitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L. 3/2012, va riconosciuta all'Agenzia delle Entrate Riscossione la legittimazione al voto solo per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione, mentre spetta esclusivamente ai corrispondenti Enti impositori la legittimazione al voto per i crediti iscritti a ruolo, solo coloro possono quindi contestare l'eventuale ammontare del credito indicato dal ricorrente ed acconsentire alla rinuncia o alla falcidia prevista nel piano. Il voto eventualmente espresso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per i crediti di competenza degli Enti impositori non è pertanto validamente prestato, poiché non proviene dal soggetto titolare del relativo diritto di credito (ex plurimis: Tribunale Bologna, 27 aprile 2018).*

Sempre ai fini della più corretta determinazione della posizione debitoria, si evidenzia sin da ora che la cartella indicata dall'Agenzia Delle Entrate quale "carico pendente", con n. 09720190130608705, per l'importo indicato di euro 6.042,80, in realtà risulta già a ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione quale importo dovuto all'amministrazione finanziaria.



Tanto è corretto evidenziare al fine di evitare duplicazioni dei debiti.

Alla luce di quanto su evidenziato, lo stato passivo ricadente sul debitore è così determinabile:

Creditore	Natura e/o privilegio	Motivazione e posizione debitoria	Valore Fideiussion e	Debito
[REDACTED]	privilegiato	Mutuo ipotecario		118.378,87
[REDACTED]	privilegiato	Mutuo ipotecario		50.050,00
[REDACTED]	chirografo	Finanziamento aiuti Stato		6.714,25
[REDACTED]	chirografo	Finanziamento personale		6.206,00
[REDACTED]	chirografo	Aggio e spese		366,09
[REDACTED]	chir/priv	Imposta Irpef/Iva e sanzioni		6.603,08
[REDACTED]	chirografo	Sanzioni C.D.A.		84,31
[REDACTED]	Chirografo/priv	contributi		12,12
[REDACTED]	chirografo	Sentenza Trib. Tivoli		55.988,69
[REDACTED]	chirografo	Spese Legali		5.605,55
[REDACTED]	chirografo	Tari anno 2020 e 2021 (acc. Saldo)		732,00
[REDACTED]	chirografo	Tassa automobilistica		405,86
<b>TOTALE</b>				<b>251.146,82</b>

- In ordine al debito di cui al punto 1), si tratta di debito dovuto a titolo di mutuo ipotecario gravante sull'immobile sito in Zagarolo (Roma) [REDACTED] e cointestato all'istante e [REDACTED];

Detto mutuo risulta concesso dalla [REDACTED] Milano, quale parte mutuante, ed i [REDACTED] quali parti mutuatarie e datori di ipoteca.

- In ordine al debito di cui al punto 2), si tratta di debito dovuto a titolo di mutuo ipotecario gravante sull'immobile sito in [REDACTED] proprietà del sig. Di Ventura.

Il contratto è intercorso tra la parte mutuante la [REDACTED], parte mutuataria e datore di ipoteca il sig. Di Ventura;

- in ordine al debito di cui al punto 3), si tratta di un finanziamento rientrante negli aiuti di Stato a seguito del Covid 19 e previsto per i titolari di partita iva;

- in ordine al debito di cui al punto 4, si tratta di un finanziamento personale;



- in ordine al debito di cui al punto 5), in forza di esaminate estratto di ruolo, si tratta di somme dovute all' Agenzia delle Entrate Riscossione a titolo di aggio e spese;
- in ordine al debito di cui al punto 6) si tratta di somme dovute all' [redacted] quale Ente impositore, per imposte IRPEF e IVA, oltre sanzioni;
- in ordine al debito di cui al punto 7) si tratta di somma dovuta [redacted] quale ente impositore, inerente multa per violazione del Codice della strada;
- in ordine al debito di cui al punto 8) si tratta di somma dovuta [redacted] Abruzzo, quale Ente impositore, per contributi periodici non versati;
- in ordine al debito di cui al punto 9), si tratta di somme dovute a seguito di sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli (all.6), in forza di decreto ingiuntivo richiesto dall' ente di [redacted];
- in ordine al debito di cui al punto 10), si tratta di somme dovute a titolo di spese legali in favore [redacted] nel giudizio conclusosi con la sentenza su citata;
- in ordine al debito di cui al punto 11), si tratta di somme dovute [redacted] per omesso versamento Tari;
- in ordine al debito di cui al punto 12), si tratta di somme dovute [redacted] come tassa automobilistica;

**4. MASSE ATTIVE: CREDITI, REDDITI, BENI IMMOBILI E MOBILI DELL'ISTANTE.**

crediti		
Nr. Conto corrente	Riferimento	Importo
[redacted]		€ 2.145,65
[redacted]		- € 4.348,14

**4.1 Dettaglio dei crediti:**

in ordine ai crediti sopra indicati, si evidenzia che il sig. Lino Di Ventura risulta intestatario dei seguenti conti correnti:

[redacted]





## 4.2 Redditi sig. Lino Di Ventura

REDDITO		
Reddito e/o pensione	importo lordo	Importo netto
a) Redditi 2021	€ 23.175,00	€ 22.704,00
b) Redditi 2020	€ 24.976,00	€ 22.165,00
c) Redditi 2019	€ 26.857,00	€ 19.399,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 75.008,00</b>	<b>€ 64.268,00</b>
<b>Reddito medio netto € 21.422,00</b> <b>(€ 1.785,22 mese)</b>		

### Dettaglio dei crediti:

a+b+c: in forza delle dichiarazioni dei redditi che si allegano (all n. 9), si è provveduto ad individuare il reddito medio dell'istante pari ad euro 21.422,00, ovvero sia ad euro 1.785,22 mensili

## 4.3 Beni immobili e mobili sig. Di Ventura

In forza di visura catastale (all.10) e visure ipotecarie (all.10-10.1-10.2) e di visura estratta al PRA (all.11), si è ricostruita la situazione inerente il patrimonio immobiliare e mobiliare del sig. Lino Di Ventura, risultando quanto segue:

BENI IMMOBILI				
Nr.	Indirizzo	Dati catastali	Proprietà	Valutazione
			1/2	€ 179.000,00
			1/1	€ 41.810,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 220.000,00</b>

In ordine agli immobili intestati al sig. Lino Di Ventura, si specifica quanto segue:

a) risulta in proprietà, per 1/2 l'immobile sito [redacted] che secondo una ricerca effettuata tramite il sito Requot.com, ha attualmente una valutazione pari ad euro 179.000,00. Si evidenzia che detto immobile che è stato assegnato all'ex coniuge del sig. Di Ventura e su cui grava, come da visura ipotecaria (già all.10.1), ipoteca



volontaria a garanzia di mutuo fondiario per l'importo capitale di euro 182.826,70, iscritta in data 25.05.2010 e per la durata di 25 anni;


b) risulta in proprietà per l'intero l'immobile sito in [REDACTED] [REDACTED] che secondo una ricerca effettuata tramite il sito Requot.com ha un valore pari ad euro 41.810 e su cui grava, come da visura ipotecaria (già all.10.2) ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario per l'importo capitale di euro 65.000,00, iscritta in data 22.05.2015.

In ordine ai beni immobili, il sig. Di Ventura è proprietario [REDACTED] [REDACTED] su cui risulta iscritto un provvedimento di fermo amministrativo, come evidenziato dalla visura PRA (già all. 11)

## 2. NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO

Come da certificato di stato di famiglia e residenza che si deposita (all. 12), risulta il seguente nucleo familiare:

sig. Lino Di Ventura;



Tutti i soggetti sopra indicati sono formalmente residenti in [REDACTED] [REDACTED]

È bene evidenziare che il sig. Lino Di Ventura, a seguito della separazione consensuale risiede solo formalmente presso tale abitazione, avendo trasferito la propria dimora sempre nel comune di [REDACTED] in un appartamento di cui usufruisce con contratto di locazione (all.13), con canone mensile pari ad euro 300,00 e della durata di 4 anni.

Il ricorrente dichiara che le spese necessarie al proprio sostentamento, tali da considerarsi inderogabili per garantire un dignitoso tenore di vita, come da dichiarazione sottoscritta sono pari ad euro 550,00 (all.14).

## 5. CONTENUTO DELLA PROPOSTA

Ai fini di fornire maggiore riscontro al contenuto della presente proposta di accordo, si riassume, di seguito la posizione di debito dell'istante:



Creditore	Natura e/o privilegio	Motivazione e posizione debitoria	Valore Fideiussioni e	Debito
	privilegiato	Mutuo ipotecario		118.378,87
	privilegiato	Mutuo ipotecario		50.050,00
	chirografo	Finanziamento aiuti Stato		6.714,25
	chirografo	Finanziamento personale		6.206,00
	chirografo	Aggio e spese		366,09
	chir/priv	Imposta Irpef/Iva e sanzioni		6.603,08
	chirografo	Sanzioni C.D.A.		84,31
	Chirografo/priv	contributi		12,12
	chirografo	Sentenza Trib. Tivoli		55.988,69
	chirografo	Spese Legali		5.605,55
	chirografo	Tari anno 2020 e 2021 (acc. Saldo)		732,00
	chirografo	Tassa automobilistica		405,86
<b>TOTALE</b>				<b>251.146,82</b>

Ne consegue un debito complessivo pari ad euro 251.146,82.

A fronte di detta posizione di debito, l'istante intende proporre il presente accordo, formulato secondo le seguenti modalità.

Più precisamente il sig. Lino Di Ventura intende prevedere:

- l'integrale pagamento del credito vantato dalla [redacted] secondo l'originale piano di ammortamento, garantito da ipoteca di primo grado iscritta sull'immobile di proprietà dell'istante al 50%, ovvero la somma di euro 59.189,43, in 168 rate da euro 352,00, in considerazione dell'impegno, come da dichiarazione (all.n.15) della ex coniuge dell'istante [redacted] a versare la metà dell'importo del mutuo stesso, poiché parimenti obbligata quale parte mutuataria;
- l'integrale pagamento del credito vantato da [redacted] garantito da ipoteca di primo grado iscritta sull'immobile [redacted] pari ad euro 45.936,68 in 108 rate da 425,34;
- il pagamento degli ulteriori debiti gravanti sull'istante stralciati al 5%, in diversi ratei mensili, così come di seguito riportato.

Va poi previsto il pagamento, in via preferenziale, del gestore incaricato per l'importo di euro 4.500,00 (5.000,00 da cui va detratto l'anticipo versato pari ad euro 500,00 in 12 rate da euro 375,00 cadauna.



Pertanto, la modulazione delle tempistiche dei pagamenti, rispetto alle possibilità reddituali residuali dell'istante, è così formulata.

Nel primo anno, il sig. Di Ventura proseguirà nei pagamenti inerenti i ratei di mutuo, secondo normale ammortamento e come chiarito nella presente proposta, nonché provvederà al pagamento dell'OCC, pagamento da porsi in vi preferenziale, secondo disposizione di legge.

I restanti pagamenti, ovvero quelli nei confronti dei creditori chirografari saranno effettuati a decorrere dall'anno successivo all'omologa della proposta d'accordo.

In particolare è previsto il pagamento in 12 rate per la totalità dei creditori chirografari, ad esclusione del [REDACTED] per il quale il piano prevede una rateizzazione in 5 anni, per un totale di 60 euro pari ad euro 46,66.

L'offerta di pagamento formulata è riassumibile secondo il seguente schema riepilogativo:

**Planning pagamenti:**

Fattibilità proposta Di Ventura		RESPONSO		Fattibile	
debito originario	Falcidia	Debito residuo	quota parte	rate da	
[REDACTED]	118.378,87	0,00%	118.378,87	168	352,00 bimestrali
[REDACTED]	50.050,00	0,00%	50.050,00	9 anni 108	rate da 463,43 mensili
[REDACTED]	6.714,25	95,00%	335,71	1 anno 12	rate da 27,98 mensili
[REDACTED]	6.026,00	95,00%	301,30	1 anno 12	rate da 25,11 mensili
[REDACTED]	336,09	95,00%	16,80	1 anno 12	rate da 1,40 mensili
[REDACTED]	6.603,08	95,00%	330,15	1 anno 12	rate da 27,51 mensili
[REDACTED]	84,31	95,00%	4,22	1 anno 12	rate da 0,35 mensili
[REDACTED]	12,12	95,00%	0,61	1 anno 12	rate da 0,05 mensili
[REDACTED]	55.988,69	95,00%	2.799,43	5 anno 60	rate da 46,66 mensili
[REDACTED]	5.605,55	95,00%	280,28	1 anno 12	rate da 23,36 mensili
[REDACTED]	732,00	95,00%	36,60	1 anno 12	rate da 3,05 mensili
[REDACTED]	405,86	95,00%	20,29	1 anno 12	rate da 1,69 mensili
<b>Totale</b>	<b>251.146,82</b>		<b>172.554,27</b>		<b>Totale rate mensili 972,58</b>



Pertanto il debitore istante si impegna a pagare la complessiva somma di euro 172.554,27, comprensiva dei pagamenti inerenti i mutui in regolare ammortamento.

### Fattibilità Economica della proposta-determinazione attivo disponibile

Invero, come su evidenziato, a fronte della necessità di fare fronte alle spese di sostentamento necessarie all'istante, il reddito disponibile ai fini della presente proposta risulta così determinabile:

**reddito medio netto euro 21.422,00 ed euro 1.785,17 mensili. Le spese di sostentamento sono pari ad euro 550,00, per un totale annuale pari ad euro 6.600,00, residuando una disponibilità economica di euro 1.235,17 circa, da poter destinare alla soddisfazione della massa debitoria.**

**Con riguardo al debito indicato al numero 1 della tabella che precede ed inerente il mutuo di [REDACTED], l'istante pagherà il 50% dell'importo dello stesso, mentre la restante parte sarà versata all'istituto di credito da parte dell'ex coniuge.**

Ne consegue la sostenibilità della proposta come formulata, considerando che residuerà in favore del debitore istante la sola somma di euro 262,59.

In ordine alla fattibilità, al fine di fornire più esaustivo chiarimento, la stessa viene rappresentata nella seguente tabella:

Fattibilità proposta Di Ventura		RESPONSO		Fattibile	
debito originario	Falcidia	Debito residuo			
[REDACTED]	118.378,87	0,00%	118.378,87	quota parte	rate da 352,00 bimestrali
[REDACTED]	50.050,00	0,00%	50.050,00	9 anni	rate da 463,43 mensili
[REDACTED]	6.714,25	95,00%	335,71	1 anno	rate da 27,98 mensili
[REDACTED]	6.026,00	95,00%	301,30	1 anno	rate da 25,11 mensili
[REDACTED]	336,09	95,00%	16,80	1 anno	rate da 1,40 mensili
[REDACTED]	6.603,08	95,00%	330,15	1 anno	rate da 27,51 mensili
[REDACTED]	84,31	95,00%	4,22	1 anno	rate da 0,35 mensili
[REDACTED]	12,12	95,00%	0,61	1 anno	rate da 0,05 mensili
[REDACTED]	55.988,69	95,00%	2.799,43	5 anno	rate da 46,66 mensili
[REDACTED]	5.605,55	95,00%	280,28	1 anno	rate da 23,36 mensili
[REDACTED]	732,00	95,00%	36,60	1 anno	rate da 3,05 mensili
[REDACTED]	405,86	95,00%	20,29	1 anno	rate da 1,69 mensili
<b>Totale</b>	<b>251.146,82</b>		<b>172.554,27</b>		<b>Totale rate mensili 972,58</b>

Spese annualizzate	Importo
	6.600,00
<b>Totale</b>	<b>6.600,00</b>

Stipendio annuo 21.422,00

Reddito mensile	1.785,17
Spesa familiare mensile	550,00
Reddito disponibile	1.235,17
Rata	972,58
Disponibilità finale	262,59



Come su evidenziato, ai fini della fattibilità della proposta avanzata dal sig. Di Ventura, si prevede che la ex coniuge s. [REDACTED] si farà carico di pagare il 50% del mutuo acceso presso la [REDACTED] e relativo all'immobile sito in [REDACTED]  
[REDACTED]

### **Rispetto delle cause legittime di prelazione ex art.2741 c.c.**

Nel caso in esame sono stati rispettati tutti i privilegi, considerato che nessuna vendita di beni immobili è stata prevista al fine di dipanare la situazione di sovraindebitamento degli istanti, ma introdotta una proposta di accordo con esclusione di liquidazioni immobiliari

Invero le tempistiche e le modalità di pagamenti della massa creditoria, seppur prevedono un pagamento dei creditori chirografari in parallelo a quello della massa ipotecaria, non incidono sull'ordine delle cause legittime di prelazione di cui all'art.2741 c.c. data la natura di accordo della presente proposta con esclusione della messa in vendita dei beni immobili oggetto di garanzia dei creditori privilegiati.

Ne consegue che nessuna violazione dell'art.2741 c.c. che prevede il concorso dei creditori nel rispetto delle clausole di prelazione è stata comminata sia sotto il profilo della posizione preferenziale garantita dalla norma ai creditori privilegiati, sia sotto il profilo della postergazione del pagamento degli stessi rispetto al credito vantato dai chirografari.

### **Mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria.**

Peraltro non deve rimanere esclusa la possibilità riservata al Giudice competente, a norma delle recenti modifiche introdotte dalla Legge n.3/2012 ex art. 12 comma 3 quater, della facoltà di disattendere, eventualmente reso dall'amministrazione finanziaria, quando lo stesso Giudice, valutata la proposta avanzata, debba ritenere, anche sulla base delle risultanze della relazione resa dall'O.C.C., che la proposta di soddisfacimento sia maggiormente conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria così da permettergli di disattendere l'opinione sfavorevole del creditore in ordine alla convenienza e di valutare autonomamente l'esistenza o meno della convenienza della proposta ai fini della sua omologazione.

## **6. PERCENTUALI DI VOTO**

Trattandosi di proposta di accordo, è necessario l'espressione di voto dei creditori che rappresentano il 60% dei crediti ammessi al voto, con inclusione dei creditori privilegiati



[REDACTED] che si prevede di pagare integralmente, seppur ratealmente.

Creditore	Debito	Percentuali di voto
[REDACTED]	118.378,87	47,14%
[REDACTED]	50.050,00	19,93%
[REDACTED]	6.714,25	2,67%
[REDACTED]	6.206,00	2,47%
[REDACTED]	366,09	0,15%
[REDACTED]	6.603,08	2,63%
[REDACTED]	84,31	0,03%
[REDACTED]	12,12	0,00%
[REDACTED]	55.988,69	22,29%
[REDACTED]	5.605,55	2,23%
[REDACTED]	732,00	0,29%
[REDACTED]	405,86	0,16%
<b>TOTALE</b>	<b>251.146,82</b>	<b>100%</b>

e così pari al 100% dei crediti ammessi al voto.

## 7. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto su esposto e previa valutazione del nominato Gestore, il Dott. Lino DI VENTURA, chiede che l'Ill.mo Signor Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 10, c. 1 e ss. della Legge 3/12, valutati i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, voglia fissare udienza con decreto, disponendone comunicazione nei termini di legge ai creditori prima del termine di cui all'art. 11, c. 1, nonché assumere tutti i provvedimenti di cui all'art. 10, c. 2.

Si allegano i seguenti **documenti**:

1. Nomina gestore OCC;
2. Estratto Crif
3. Estratto centrale rischi Banca d'Italia;
4. Certificazione Agenzia delle Entrate Carichi pendenti;
- 4.1) estratti di ruolo Agenzia Entrate Riscossione;
5. Pendenze Comune di Residenza
6. Sentenza Tribunale civile di Tivoli Di Ventura [REDACTED]
7. Estratti conto corrente [REDACTED]
8. Estratti conto corrente [REDACTED]
9. Dichiarazione redditi triennio;
10. Visura catastale;
- 10.1 Visura ipotecaria su immobile Zagarolo;
- 10.2 Visura ipotecaria su immobile [REDACTED]
11. Visura al PRA



12. Certificato residenza e stato famiglia;
13. Contratto di Locazione;
14. Spese di sostentamento;
15. Dichiarazione s [REDACTED];
16. Certificazione Cancelleria civile;
17. Certificazione Cancelleria Lavoro;
18. Certificazione cancelleria esecuzioni Imm. E Mob.;
19. Carichi pendenti penali;
20. Casellario giudiziale penale;
21. Sentenza Separazione Consensuale;

Roma 25.03.2022

Avv. Paolo Melchionna

Avv. Norberto Ventolini





**TRIBUNALE DI TIVOLI****SEZIONE FALLIMENTARE**

*Procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento R.F n.. 8/2022*

*Proponente: sig. Lino Di Ventura, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Melchionna e Norberto Ventolini;*

*Giudice Delegato: Dott.ssa Caterina Liberati*

*Udienza del 16.09.2022*

**NOTE A CHIARIMENTO CON INTEGRAZIONE****DOCUMENTALE**

**Per:** Il Sig. Lino Di Ventura nato [REDACTED]  
[REDACTED] residente in Zagarolo (RM) [REDACTED] rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Norberto Ventolini, c.f.: VNTNBR70E05C773J, indirizzo di posta elettronica certificata: norberto.ventolini@registerpec.it, tel. 0766-1813150, e dall'Avv. Paolo Melchionna, c.f. MLCPLA74D16F132G, indirizzo pec: paolomelchionna@ordineavvocatiroma.org, tel. 06.45424823, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paolo Melchionna sito in Roma, Lungotevere Flaminio n. 28

**PREMESSO**

-che il sig. Lino Di Ventura ha formulato una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della legge 3/2012 e ss.mm., ritualmente iscritta presso l'intestato



Tribunale, allegando relativa documentazione nonché relazione particolareggiata rilasciata dal Gestore della Crisi Dott. Antonino Spanò, giusta nomina intervenuta a seguito di istanza presentata presso l'OCC Assodebitori Tivoli, procedimento assunto con n. R.F. 8/2022;

-che l'Ill.mo sig. Giudice Delegato, letta la proposta e la relazione, richiedeva chiarimenti avendo rilevato elementi di criticità, a tal fine fissando udienza alla data del 16.09.2022 e concedendo termine sino a 10 giorni prima per il deposito di note ed eventuale integrazione documentale.

Più precisamente, il Giudice ha rilevato che:

A) non risulta chiarito se *"i mutui ipotecari in essere sono allo stato regolarmente pagati e dunque in "bonis"*;

B) *"il quadro delle passività non appare coincidere con quello reale in quanto il ricorrente è debitore solidale rispetto alla banca, mentre la quota del 50% riguarda solo il rapporto interno con la ex coniuge e cointestataria del mutuo, e dunque, tenuto conto che la proposta prevede il pagamento del 50% rispetto l'intero, non appare soddisfatta la condizione di cui all'art. 7 l.n. 3/2012"*;

C) *"contrariamente a quanto indicato in ricorso, non appaiono rispettate le disposizioni in tema di cause legittime di prelazione, prevedendosi il pagamento dei chirografari unitamente ai privilegiati, così come in ordine alla moratoria ultrannuale per i crediti privilegiati"*.

Alla luce di quanto su esposto, con le presenti note si chiarisce ed evidenzia quanto segue.



**RITENUTO IN DIRITTO****A) In ordine ai rapporti di mutuo.**

In ordine allo stato dei mutui indicati in sede di passivo, si evidenzia che i rapporti in oggetto risultano, ad oggi, in regolare pagamento e quindi ammortamento.

Tanto è possibile evincersi alla luce della documentazione inerente all'estratto Crif allegato in proposta (c.f. all. n. 2 in proposta), nel quale sono certificati i mutui indicati, non risultando ratei scaduti ed impagati, pertanto essendo gli stessi in bonis.

**B) In ordine alla proposta di pagamento del 50% dei ratei di mutuo, mantenimento dell'obbligazione solidale.**

In sede di proposta, si è specificato che il proponente risulta cointestatario ed obbligato solidale rispetto al contratto di mutuo ipotecario concesso dalla [REDACTED], quale parte mutuante, erogato in favore dei sig.ri Lino Di Ventura [REDACTED] quali parti mutuatarie e datori di ipoteca.

In sede di proposta non si è inteso denegare l'efficacia dell'obbligazione solidale, la quale rimane invariata ricadendo su entrambe i soggetti mutuatari l'obbligo di pagamento dell'intero importo dovuto, ma solamente specificare le modalità di pagamento, avendo gli *ex* coniugi convenuto di pagare le rate in quota parte al 50%, impegno confermato in sede di proposta da parte della sig.ra [REDACTED] giusta dichiarazione allegata (vedasi



all.15).

Pertanto, il pagamento al 50%, per accordo tra le parti coobbligate non lede il diritto del soggetto creditore e non si pone in violazione dei principi di cui all'art. 7 della legge 3/2012, creditore che rimane garantito sia dall'iscrizione ipotecaria, sia dal diritto, in caso di mancato pagamento, di agire per la soddisfazione del proprio credito nei confronti di entrambe i coobbligati.

Ne consegue che spetti al creditore valutare la convenienza economica della proposta formulata, considerando che ad oggi il rapporto è in *bonis*, il quale potrà o meno aderire alla stessa mediante la sua espressione di voto.

In tal senso, si richiama l'orientamento del Tribunale di Civitavecchia, il quale, in una procedura nella quale si era previsto l'integrale pagamento del credito residuale del contratto di mutuo, in *bonis*, da parte del debitore proponente ed in quota parte al 50% con l'ex coniuge, con mantenimento dell'obbligazione solidale (**all.1**), ha ritenuto omologabile la proposta (**all.2**), in considerazione del fatto che il mantenimento dell'obbligo solidale, nonché la garanzia ipotecaria esistente, consentisse piena tutela del creditore anche nel caso in cui il proponente ed il coobbligato non avessero poi ottemperato ai pagamenti.

**C) In ordine al rispetto delle cause legittime di prelazione - pagamento dei chirografari unitamente ai privilegiati-deroga al**



**principio in tema di legge 3/2012.**

In ordine all'osservazione secondo la quale la proposta di accordo si porrebbe in contrasto con il rispetto delle cause legittime di prelazione, poiché previsto il pagamento contestuale dei creditori privilegiati e chirografari, si osserva quanto segue.

L'art. 8 della legge 3/2012, come oggi enucleato anche dall'art. 74 del CCII, prevede che la proposta di accordo ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma.

È da chiedersi se detta libertà di forma e di contenuto, trovi suo vincolo nel rispetto dei privilegi e relativa soddisfazione da proporre ai creditori, ovvero sia nel rispetto del principio generale della *par condicio creditorum*.

Sul punto, considerando l'evoluzione giurisprudenziale sul tema sotto il vigore della legge 3/2012, rapportabile, per raffronto, anche alla disciplina prevista nel nuovo Codice della Crisi, che si intende considerare a titolo di maggior chiarimento, pur se non applicabile, *ratione temporis*, alla procedura in oggetto, si ritiene evidenziare come e quanto segue.

Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice considerare che il legislatore, nell'emanare la legge n. 3/2012, come oggi disciplinata nel corpo del CCII, non ha previsto una specifica disciplina in ordine ai criteri a fronte dei quali ripartire i pagamenti ai creditori in sede di proposta.



Detta omissione, a parere di chi scrive, non è frutto di mera "svista" da parte del legislatore, ma volontà dispositiva dello stesso.

Ed invero, primo elemento da considerare, ai fini del presente ragionamento, è, come evidenziato, il dettato dell'art. 8, comma 1, della legge 3/2012, il quale detta un principio generale, ovvero sia la **libertà di forma e di contenuto della proposta o piano** elaborato dal debitore, per fare fronte alla sua situazione di sovraindebitamento.

Detta **libertà di contenuto**, viene riprodotta dall'art. 74 del CCII.

Alla luce di detto principio, il legislatore, per bilanciare gli interessi tra debitore e creditori, già in sede di legge 3/2012, si è richiamato al dettato dall'art. 160 l. fall., riportato nell'art. 7, comma 1, l. 3/2012, nel momento in cui ha previsto che: *"La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista"*.

Anche detto principio ha trovato sua collocazione nel CCII all'art. 75 comma 2, che pedissequamente ne riproduce il contenuto.

Vi è da evidenziare come né nel citato art. 8 legge 3/2012, né nel



citato art. 75 del CCII, vi sia alcun richiamo all'ultima parte del citato articolo, il quale prevede che: *"Il trattamento stabilito per ciascuna classe, non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione"*, principio parimenti previsto dall'art. 85, comma 4 del CCII.

Detta omissione evidenzia una volontà precisa del legislatore, il quale ha sentito la necessità di consentire al soggetto in stato di sovraindebitamento, ed ancor più nei confronti del consumatore quale soggetto maggiormente debole, di poter disporre liberamente dei suoi *"beni futuri"* (specie quando attengono a risorse reddituali come nel caso in esame), al fine di poter offrire una soddisfazione, nei limiti delle proprie possibilità, ai creditori *"senza essere obbligato a soddisfare, prioritariamente, i creditori aventi privilegio generale mobiliare"* (in tal senso Tribunale di Avellino, provvedimento del 09.02.2022- fonte: Il Caso.it in correlazione all'art. 8, comma 1 L. 3/2012 commentato con giurisprudenza).

Pertanto risulta evidentemente come l'attenzione del legislatore si sia accentrata sull'elemento caratterizzante le procedure di accordo di composizione della crisi, oggi rinominate in Concordato minore, che è dato da quell'incontro di volontà derivante, da un lato, dalla proposta formulata dal debitore che cerca di offrire una soddisfazione ai creditori nei limiti delle proprie possibilità e, dall'altro, dal consenso e/o dissenso che è prestato dai creditori tramite il voto, dopo aver valutato la convenienza economica della proposta, valutazione demandata



esclusivamente ai creditori.

**La proposta di soddisfazione del debitore non si fonda, pertanto, sull'esistenza di una massa attiva frutto di liquidazione,** come nelle procedure di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012, oggi liquidazione controllata di cui all'art. 268 CCII, da ripartire nel rispetto dell'art. 2741 c.c., **ma su una prospettiva fondata su crediti,** anche futuri e derivanti dalla prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale, che, per loro natura (fatta salva la percezione costante e certa di pensione) **hanno natura aleatoria** e la cui entità è sottoposta alla variabile derivante dalla maggiore o minore attività professionale svolta dal debitore e dai relativi "incassi" atti a formarne il reddito.

Ciò che si vuole sostanzialmente evidenziare è che nell'accordo, dovendo prevalere la libera volontà delle parti, con funzione transattiva in ordine al ripianamento della posizione debitoria, il consenso offerto da parte dei creditori sulla base di loro libera scelta e valutazione esclude l'onere del vincolo imposto dall'art. 2741 c.c., come evidenziato dalla giurisprudenza citata.

E' pertanto possibile rilevare come, anche alla luce del nuovo CCII, finalizzato principalmente a consentire il ripianamento dell'impresa e del professionista (con apposita normativa per il consumatore), il principio di *par condicio* tradizionalmente inteso, perda la caratteristica di universalità, vedendo ristretto il proprio ambito di applicazione, operando solo in difetto di





interessi meritevoli di maggior tutela, quale appunto la continuazione dell'attività d'impresa o professionale, mediante il buon esito dell'operazione di risanamento della stessa.

Ciò in quanto la parità di trattamento assolve ad una funzione meramente strumentale all'obiettivo di permettere una gestione ottimale dell'impresa in crisi; pertanto, la *par condicio* non può assurgere a principio assoluto, dovendo invece piegarsi alle esigenze dell'impresa/debitore intesa come attività da tutelare.

Del resto, in linea generale, la produzione di plusvalore attraverso le soluzioni negoziali della crisi d'impresa appare incompatibile con la sua equa distribuzione, poiché altrimenti l'impulso alla stessa creazione di plusvalore sarebbe vanificato, con inevitabile pregiudizio per i vari protagonisti della crisi: occorre, quindi, applicare anche in tale ambito le **regole concorrenziali** che caratterizzano il sistema economico generale al fine di perseguire l'obiettivo di efficienza economica.

Come afferma Coase (*Così Coase, Impresa, mercato, diritto, Bologna, 2006, p. 45.*), impresa e mercato «congiuntamente formano la struttura istituzionale del sistema economico», tuttavia, all'interno di una cornice regolamentare di tutele.

Atteso che, in particolare, le procedure di sovraindebitamento rappresentano una tipica disciplina a tutela del mercato più che del credito nel senso derivante dal principio di responsabilità patrimoniale del debitore, il cui declino è "compensato" e giustificato dall'ascesa della tutela dell'interesse collettivo della



categoria dei creditori, ossia - in ultima analisi - del mercato, è possibile ritenere non operante in questo caso il rinvio al principio del rispetto delle cause legittime di prelazione.

Pertanto, anche sotto il profilo esaminato ed inerente al contenuto della proposta di accordo, non si ritiene sussistente l'elemento oggettivo di possibile inammissibilità, come rilevato dal Giudice.

**D) In ordine al pagamento dilazionato oltre la moratoria annuale del creditore privilegiato- ammissibilità sulla base degli arresti giurisprudenziali di merito e di legittimità.**

Infine, il Giudice ha rilevato un ulteriore elemento di criticità nella previsione del pagamento dilazionato nel tempo dei creditori privilegiati, in violazione della moratoria di un anno prevista dall'art. 8, comma 4, legge 3/2012.

Anche su detto elemento si dissente, chiedendo al giudicante di valutare quanto e come segue.

Le questioni sulla possibilità di prevedere il pagamento dilazionato del creditore privilegiato, nonché sulla durata ragionevole della procedura, sono state sottoposte all'attenzione della Corte di Cassazione per la prima volta nel 2018, a fronte di un ricorso proposto da un debitore a seguito di dichiarazione di inammissibilità da parte del Giudice Delegato del Tribunale di Civitavecchia, come confermata, in sede di reclamo, dal Tribunale in composizione collegiale.

Detto diniego si era fondato sui seguenti assunti:



a) la previsione del pagamento del credito privilegiato vantato  
██████████ sedici anni dall'omologa (*"rate mensili di € 812,83 fino ad estinzione del debito di € 155.198,98"*) rende la proposta inammissibile" tanto poiché *"con riguardo alla soddisfazione dei creditori muniti di causa di prelazione, la disciplina della composizione della crisi (art. 8, comma 4, L 3/12) prevede, quali uniche eccezioni al principio del pagamento immediato, l'ipotesi di continuazione dell'attività di impresa (in tal caso il pagamento può essere differito sino ad un anno dall'omologa) e l'ipotesi di liquidazione del bene sul quale sussiste la causa di prelazione"*. Conseguentemente: *"nessuna di tali deroghe al principio del pagamento immediato ricorre nel caso di specie, atteso che non è prevista la continuazione dell'attività d'impresa (presupposto per la fruibilità della moratoria annuale), né la liquidazione del bene su cui grava l'ipoteca, né è stato raggiunto alcun accordo esterno con il creditore ipotecario"*.

Ulteriormente evidenziando che: *"..sebbene la legge 3/12 non ponga esplicitamente una durata dell'accordo, la prevalente giurisprudenza di merito ha individuato un limite temporale di esecuzione del piano pari al quinquennio.."* considerando quale parametro di riferimento la legge 89/01 (Legge Pinto) la quale: *"per le procedure concorsuali, qualifica come durata ragionevole quella massima di sei anni (si richiama la pronuncia a Sezioni Unite 1521/2013 la quale, con riguardo al concordato preventivo, ha evidenziato quale elemento essenziale della risoluzione della crisi la ragionevole breve durata della esecuzione del piano"*.



A fronte del proposto ricorso, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17834/2019 del 4.6.2019 (**all.3**), lo ha accolto, ritenendo erronee le ragioni ostative all'ammissibilità della proposta.

Con arresto pienamente condivisibile, la Cassazione, in punto di questione inerente al pagamento dilazionato del creditore privilegiato, ha evidenziato come segue.

Premette la Corte che: *“La tesi sostenuta dal ricorrente è che, in ragione del principio di libertà delle forme (art. 8), e considerata l'analogia con l'istituto concordatario (artt. 11 della I. cit. e 177 legge fall.), sarebbe sempre ammissibile prospettare l'accordo di composizione nel senso della previsione di una dilazione di pagamento dei crediti ipotecari, a prescindere dalla ipotesi della continuità d'impresa.*

*La tesi va condivisa in base alla seguente serie di considerazioni”.*

In parte motiva, la Corte, evidenziato l'accostamento e similitudine delle procedure della legge 3/2012, alla disciplina concorsualistica, ed in particolar modo a quella del concordato preventivo, evidenzia che:

*“Tale ambito consente di ritenere non seriamente contestabile l'accostamento all'istituto concordatario, e postula che si debbano estendere all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento i principi che la giurisprudenza di questa Corte ha enucleato in relazione al possibile contenuto della proposta concordataria, col solo limite, naturalmente, della compatibilità.*

*In materia di concordato preventivo è stato già affermato il*



*principio per cui regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati (o prelatizi), mentre l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato cosiddetto liquidatorio) equivale a soddisfazione non integrale degli stessi, in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi "normali", con il quale i creditori ottengono la disponibilità delle somme a essi spettanti.*

*In questi casi si è precisato che la determinazione in concreto di tale perdita è peraltro rilevante ai fini del computo del voto ex art. 177, terzo comma, legge fall., e costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata ex art. 160, secondo comma, legge fall., tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 legge fall. (Richiamata dall'art. 169 legge fall.) (v. Cass. n. 10112-14, Cass. 20388- 14).*

*In sostanza, nel concordato preventivo è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati o con prelazione, ma equiparando i creditori ai chirografari ai fini del voto, per la parte del credito che si possa in tal senso ritenere non interamente soddisfatto.*

*Questa conclusione - è bene rammentare - è stata tratta dalla riforma dell'art. 160 legge fall. (Consequente al d.lgs. n. 169 del 2007), nella*



*espressa previsione per cui la proposta di concordato "può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, letto. d)". Donde la possibilità di far riferimento proprio e anche all'art. 177, terzo comma, secondo il quale, ai fini della legittimazione al voto, "i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'art. 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito".*

Chiosa pertanto la Corte specificando che:

*"I menzionati principi possono esser traslati nel contesto degli accordi di composizione, avuto riguardo alla esattamente conforme disciplina contenuta negli artt. 7, primo comma, e 11, secondo comma, della l. n. 3 del 2012.*

*Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale di Civitavecchia, non rileva in senso ostativo la previsione dell'art. 8, quarto comma, poiché questa riproduce esattamente - per la parte che interessa gli accordi - l'art. 186-bis, secondo comma. lett. c), legge fall. Ed è risolutivo che l'art. 186- bis citato pur convive, nell'omologo caso del concordato preventivo, con la possibilità di dilazione pluriennale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ferma naturalmente*



*la condizione (suddetta) della necessità di assicurare il voto.*

*È dunque errato affermare che, nella procedura di accordo ex lege n. 3 del 2012, sia precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità d'impresa e al di là del termine previsto dalla disposizione sopra citata".*

Pertanto, si è ritenuto che, al di fuori dei casi di continuità dell'attività di impresa, sia sempre proponibile il pagamento dilazionato del creditore privilegiato, purché gli sia consentito il diritto di esprimere il proprio voto alla proposta, considerando che la dilazione comporta una soddisfazione non immediata del suo credito, possibilità di voto pienamente riconosciuta nel caso in esame.

In ordine alla durata del dilazionamento, ovvero sia l'eccessiva durata della procedura, rispetto ai parametri identificati nella Legge Pinto che, per le procedure concorsuali, identifica il termine in 5-7 anni, la Corte ha disatteso detta tesi, con una puntuale specificazione.

Ed invero evidenzia la Corte che: *"E' fondato pure il terzo motivo di ricorso.*

*Il tribunale ha mostrato di ritenere la prospettata dilazione illegittima in quanto, per le procedure non liquidatorie come quella in esame, il parametro di ragionevole durata andrebbe ravvisato facendo riferimento al periodo di sei anni previsto dalla legge Pinto per le procedure concorsuali.*

*Tuttavia la sottolineatura del termine di ragionevole durata non serve a*



*sostenere la tesi, non tanto perché - come affermato nel ricorso - la procedura giudiziale di accordo si chiude con l'omologazione (a tal riguardo potrebbe obiettarsi che anche la fase esecutiva ex art. 13 della l. n. 3 del 2012 postula sub-procedimenti fino allo svincolo delle somme e alla cancellazione della trascrizione dei pignoramenti), quanto perché è eccentrico ipotizzare un divieto (sostanziale) di dilazione del debito in nome della durata ragionevole del processo, finanche esecutivo.*

*Non è dubbio che prevedere un tempo di adempimento molto lungo (nella specie sedici anni) potrebbe incidere sulla procedura di liquidazione del patrimonio, cui i creditori perverrebbero a tale distanza di tempo; e finanche sullo scopo ultimo della procedura da sovra indebitamento, che è l'esdebitazione.*

*Ma per quanto ciò sia, le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali. Esse non sono cioè decisive, perché il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto. Sono difatti i creditori a dover valutare se, in casi simili, una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento.*

*Quel che è certo è che il tribunale non può affermare, se non violando principi informativi della materia, che un accordo del genere di quello indicato di per sé non sia omologabile”.*





Anche sul punto, pertanto, la Corte ha escluso che in ordine al pagamento dilazionato, in un arco temporale ampio, dei creditori prelatizi possa trovare un limite nel principio della ragionevole durata del processo, ritenendo che debba essere rimessa ai creditori, in sede di voto, la valutazione in ordine alla convenienza della proposta, notoriamente riservata ai creditori.

I principi dettati dalla citata decisione della Corte di Cassazione, hanno trovato successiva conferma, anche a fronte dell'orientamento di alcuni Tribunali che si erano rilevati non conformi all'interpretazione nomofilattica resa dalla Corte, come contestata.

Ed invero, sia con ordinanza n. 27544/2019 (**all.4**) del 28.10.2019, che con successiva ordinanza n. 17391/2020 del 20.08.2020 (**all.5**), la Cassazione, richiamandosi al precedente orientamento, ha stabilito che: *“ Negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, quarto comma, della legge n. 3 del 2012, e al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore. Va dunque confermato l'orientamento già espresso da Cass. n. 17834/19 per cui la dilazione di pagamento non determina un problema di fattibilità di tipo*



*giuridico, quanto piuttosto un possibile rilievo di convenienza per i creditori, cosicché neppure le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali”.*

Parimenti conforme Cassazione civile, ord. sez. VI, 15 ottobre 2020, n. 22291 **(all.6)**.

Non risultano successivi orientamenti della Cassazione difformi ai superiori pronunciamenti.

Pertanto, la possibilità di prevedere il pagamento dilazionato del creditore privilegiato, in un arco temporale ampio e comunque commisurato alle effettive possibilità del soggetto sovraindebitato, nonché il superamento dell’erronea limitazione temporale rapportata alla ragionevole durata del procedimento (legge Pinto), appaiono principi consolidati e confermati anche dalle successive decisioni dei Tribunali di merito (tra le più recenti: Tribunale Velletri, 24 marzo 2021. Est. Aratari-fonte Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25136 - pubb. 14/04/2021; Tribunale di Tivoli, decreto ex art. 10, comma 1, legge 3/2012, proc. 4/2020-Giudice Dott.ssa Caterina Liberati, del 12.10.2021, come pubblicato sul sito del Tribunale, sez. Pubblicità legale-sotto sez. “procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”; Tribunale di Roma, decreto ex art. 10 comma 1, L. 3/2012-procedura n. 26/2021, come emesso a fronte di proposta di accordo).



Ne consegue che non possa ritenersi elemento ostativo dell'ammissibilità della proposta, la previsione del pagamento dilazionato ultrannuale del creditore privilegiato, alla luce degli arresti giurisprudenziali su evidenziati ed applicabili al caso in esame.

Vi è inoltre da evidenziare, per completezza di esposizione, che lo stesso legislatore, preso atto dei su citati arresti giurisprudenziali, nel formulare la nuova disciplina del sovraindebitamento, ora inserita nel Codice delle Crisi di Impresa e dell'insolvenza, non ha più richiamato il limite della moratoria sino ad un anno entro cui i creditori privilegiati dovevano essere pagati, secondo quanto era previsto dall'art 8 c.4 Legge n. 3/12.

Tanto al fine di evidenziare che detto limite, oggettivamente ed ingiustificatamente ostativo alla effettiva realizzazione della tutela del debitore, è ormai da ritenersi superato anche alla luce della nuova disciplina dettata dal citato Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n° 14, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 aggiornato al decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83.

Alla luce dei superiori chiarimenti, si chiede che L'Ill.mo sig. Giudice Delegato

### **Voglia**

**1) ritenere ammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi formulata dal debitore Sig. Lino Di Ventura, alla luce**



dei principi sanciti dalla legge 3/2012, come applicabile al caso in esame, e dalla citata giurisprudenza e, per l'effetto, disporre i provvedimenti di cui all'art. 10, comma 1 Legge 3/2012 e ss.mm.

**Si allegano i seguenti DOCUMENTI:**

- 1) proposta di accordo presentata dinanzi al Tribunale di Civitavecchia con assunto n. Ar. 13/2019;
- 2) omologa proposta di accordo n. A.r. 13/2019;
- 3) Cassazione sentenza n. 17834/2019;
- 4) Cassazione sentenza n. 27544/2019;
- 5) Cassazione sentenza n. 17391/2020;
- 6) Cassazione sentenza n. 22291/2020;

Con osservanza.

Roma-Tarquinia lì 01.09.2022

Avv. Norberto Ventolini

Avv. Paolo Melchionna

